



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, BIASOTTI, MASINI e MALLEGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Modifica all’articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Statuto albertino del 1848 prevedeva, al fianco di una Camera eletta dal popolo, un Senato composto da arcivescovi e vescovi dello Stato, principi della famiglia reale, i quali ne entravano a far parte di diritto al compimento del ventunesimo anno di età, e dai membri nominati a vita dal Re, che li sceglieva tra specifiche categorie di dignitari individuate dall'articolo 33 dello Statuto medesimo.

Attualmente la nostra fonte del diritto, la Costituzione, all'articolo 59 recita: «È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica» (primo comma). «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (secondo comma).

L'idea di prevedere la presenza nel Senato di alcuni componenti non elettivi, assente nel progetto della Commissione dei settantacinque, è invece presente nei dibattiti sul Parlamento nell'Assemblea Costituente, in cui fu evidenziato che vi sono «delle capacità, che è opportuno assicurare alla seconda camera, [...] che non è opportuno siano scelte attraverso le elezioni» e che vi sono «personalità di altissima competenza per il loro temperamento o il loro ufficio [...] che non vogliono o non possono prendere parte alle competizioni elettorali. Privare la seconda camera dell'apporto di tali uomini non è opportuno». Con l'emendamento proposto dal deputato Alberti, e approvato il 9 ottobre 1947, venne così inserito il secondo comma citato nell'articolo 59 attualmente vigente.

Per evitare di alterare il principio della rappresentanza politica, il numero di cinque senatori a vita fissato nella nostra Carta costituzionale è particolarmente basso. L'interpretazione della disposizione, inoltre, è stata unanime sino alla metà degli anni Ottanta nel senso di ritenere che il numero massimo di senatori a vita che possono essere presenti in Parlamento è di cinque in totale, e su tale base si sono sempre mossi anche i Presidenti della Repubblica nell'effettuare le nomine. Lo spartiacque è nella data del 18 luglio 1984, quando l'allora Presidente Pertini nominò due nuovi senatori a vita (i senatori Bo e Bobbio) che vennero ad aggiungersi ai cinque già presenti, introducendo una diversa interpretazione, secondo la quale ogni Presidente dovrebbe poter nominare nel corso del suo mandato cinque senatori a vita. Un siffatto aumento del numero dei senatori a vita può tuttavia determinare un'alterazione del principio della rappresentanza politica.

Essendo passati più di sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si ritiene quindi necessaria un'integrazione dell'articolo 59, alla luce delle considerazioni suesposte e soprattutto considerando gli alti costi per l'Erario che si devono sostenere per il mantenimento dei senatori a vita (vitalizio, auto di servizio, eccetera).

Si intende quindi aggiungere due commi al citato articolo 59 della Costituzione che sottolineino l'importanza di questo istituto ma identificandolo con la mera assegnazione di un titolo di onorificenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "Senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

€ 1,00